

**Dr Edoardo Cozzolino**

**Relatore**

**Sessione Drug test nei lavoratori**

## **Abstract della relazione**

La recente normativa in merito ai controlli sullo stato di tossicodipendenza nei lavoratori esercenti mansioni a rischio realizza un mandato legislativo vecchio ormai di circa 18 anni.

Infatti il D.P.R. 309/90, all'art. 125, definisce la necessità di sottoporre ad accertamenti, mirati alla verifica di assenza di tossicodipendenza, le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi. Lo stesso articolo demanda ad apposito Decreto Ministeriale il compito di individuare tali categorie.

Abbiamo dovuto aspettare molti anni perché l'elenco delle categorie venisse definito insieme con le indicazioni su come effettuare gli accertamenti. Nel 2007 il Ministro Turco raggiunse quest'obiettivo nell'ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni del 30 ottobre.

I numerosi anni trascorsi hanno però determinato delle circostanze applicative decisamente diverse e, come conseguenza, aspetti problematici che richiedono di essere risolti.

I nodi critici sono rappresentabili in tre aree:

- Normativa
- Procedurale - in merito alle attività di accertamento di II° livello
- Dimensionale - in merito al volume delle attività

### **Normativa**

Nel D.P.R. 309/90, l'art. 125 e il 124 parlano unicamente di tossicodipendenza (l'art. 124 è relativo alla possibilità per i lavoratori tossicodipendenti di fruire, a fini terapeutici, del mantenimento del posto di lavoro fino a tre anni). Ciò è incongruo rispetto al fine della norma; infatti, scritta così, vorrebbe dire che in caso di accertato uso di sostanze, ma in assenza di tossicodipendenza, il soggetto esaminato potrebbe continuare a svolgere la sua mansione (perché il certificato dichiarerebbe correttamente l'assenza di tossicodipendenza, essendo il soggetto abusatore di sostanza - fattispecie, quest'ultima, non oggetto della norma).

Ritengo che, proprio per tali ragioni, l'accordo Stato Regioni tenti, dove possibile, di sottolineare la finalità generale di stabilire se vi sia, o vi sia stato, uso di sostanze; restando però, negli snodi maggiormente ancorati al dettato del 309/90, vincolato a parlare solo di tossicodipendenza.

Tutto ciò genera ambiguità in un testo che oscilla in più punti, rendendo incerta la comprensione dell'effettivo oggetto dell'accertamento e delle procedure diagnostiche (uso, abuso, tossicodipendenza).

Sicuramente lo scenario dei consumi, abusi e dipendenze patologiche di oggi è profondamente diverso da quello esistente nella seconda metà degli anni '80, e in funzione di ciò si rende necessaria una riscrittura degli articoli 124 e 125 che li riattualizzi rispetto al fenomeno per come si configura oggi.

### **Procedurale - in merito alle attività di accertamento di II° livello**

Le incertezze citate nel punto precedente, influenzano significativamente anche l'area delle procedure d'accertamento di II° livello.

Se l'obiettivo è escludere o meno una tossicodipendenza, le ampie e dettagliate procedure previste sono coerenti con una diagnosi complessa e multi assiale. Tale pannello diagnostico sembra però ricalcare più quello utilizzato per prendere in carico un paziente con finalità di cura, piuttosto che essere centrato su un fine molto preciso che è, alla fine dei conti, confermare o meno se il soggetto usa o ha usato, in tempi sufficientemente recenti, delle sostanze stupefacenti.

Si tratta quindi, a fronte della sopra dichiarata necessità di attualizzazione degli art. 124 e 125 del 309/90, di poter ridiscutere i contenuti dell'Accordo Stato Regioni per valutare la possibilità di rendere più agili le modalità di accertamento di II° livello.

Quanto detto anche in considerazione dei potenziali costi in termini organizzativi per i Servizi, economici per i datori di lavoro e temporali per il completamento dell'iter e la produzione della certificazione a fronte di un potenziale grande numero di soggetti da valutare.

Quest'ultima considerazione ci porta al terzo nodo critico

### **Dimensionale - in merito al volume delle attività**

Il numero delle mansioni a rischio è molto elevato così come è molto alta la diffusione dell'uso di sostanze nella società.

Ferma restando l'aneddotica riferibile alle persone che svolgono mansioni a rischio e che sono in carico ai Ser.T. (cito per pura esemplificazione le guardie giurate e i camionisti), era un po' nell'attesa di tutti veder arrivare numerose richieste di accertamento di II° livello.

Così non è stato. Non esiste una raccolta di dati e un monitoraggio dei casi sottoposti alle procedure di cui stiamo parlando ma, per quello che so, non credo che le persone avviate al II° livello accertativo siano, in Regione Lombardia e al momento attuale, più di un centinaio.

Può essere che la realtà, soprattutto su scala nazionale, sia diversa; ma è difficile dirlo proprio per la mancanza di un monitoraggio che permetta di seguire, in queste fasi di avvio, e nelle successive l'effettivo dimensionamento degli interventi accertativi e del problema che con essi si è ritenuto di affrontare.

## **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo sia possibile avanzare le seguenti proposte:

- Si rende necessaria la modifica degli Art. 124 e 125 del D.P.R. 309 in modo da estendere la loro applicazione anche ai casi di abuso e uso di sostanza psicotropa
- Si rende necessaria una revisione dell'Atto d'Intesa Stato Regioni per rendere le procedure diagnostiche congrue con la finalità generale: individuare i consumi di sostanza in soggetti addetti a mansioni a rischio
- Si rende necessario avviare, sia a livello del DNPA che nelle singole Regioni, specifici progetti di monitoraggio delle attività accertative relative a queste categorie di lavoratori.

Milano, 6/3/2009